



COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DI
MATRIMONI CIVILI E
UNIONI CIVILI**

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 26/11 /2025)

I N D I C E

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 Competenza.....	pag. 3
Art. 3 Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni.....	pag. 3
Art. 4 Orario di celebrazione.....	pag. 4
Art. 5 Costo del servizio.....	pag. 4
Art. 6 Modalità di pagamento.....	pag. 5
Art. 7 Destinazione delle risorse.....	pag. 5
Art. 8 Organizzazione del servizio.....	pag. 5
Art. 9 Allestimento della sala.....	pag. 6
Art. 10 Prescrizioni per l'utilizzo.....	pag. 6
Art. 11 Casi non previsti dal presente regolamento.....	pag. 6
Art. 12 Entrata in vigore.....	pag. 7

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolata dalle disposizioni dettate dagli artt. dal 106 al 116 del Codice Civile e del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con DPR n. 396/2000; e delle unioni civili disciplinate dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
- 2) La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita;
- 3) La celebrazione del matrimonio è subordinata all'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- 4) I nubendi che, dovendo adempiere all'obbligo delle pubblicazioni di matrimonio ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Codice Civile, intendano procedere alle pubblicazioni nel Comune di Simaxis, dovranno fissare l'appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile;

Art. 2 – COMPETENZA

- 1) Competente alla celebrazione del matrimonio è il Sindaco. Possono celebrare i matrimoni anche gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che di volta in volta possono essere valutate e autorizzate dal Sindaco;
- 2) I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art.1, comma 3, del DPR 396/2000, al rilascio della delega di ufficiale di stato civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 45 gg. prima della celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari compresa la comunicazione e deposito, della delega stessa alla Prefettura U.T.G. di Oristano;
- 3) Tenuto conto dell'importanza delle funzioni da espletare, i soggetti interessati saranno supportati dal competente Ufficio di Stato Civile;
- 4) La richiesta di celebrazione di matrimonio proveniente da altro ufficiale di stato civile è garantita nel rispetto del presente regolamento;

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

- 1) La celebrazione dei matrimoni civili avviene pubblicamente in via preferenziale nell'Ufficio del Sindaco nella Casa Comunale, sita in Via San Simaco, n.133, o nella sala del Montegranatico, sita in via Brancaleone Doria;
- 2) La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma uno, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento;
- 3) La Giunta Comunale, nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, potrà individuare altre sedi istituzionali di proprietà comunale. I locali così individuati, per l'occasione, assumeranno la denominazione di Casa Comunale;
- 4) Quando uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce col segretario, nel luogo dove si trova lo/a

sposo/a impedito/a per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile;

Art. 4 – ORARIO DI CELEBRAZIONE

1) I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno stabilito dalle parti, nel rispetto dei seguenti orari:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- Il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (soggetto al pagamento stabilito dalla Giunta Comunale);
- La domenica dalle 10:00 alle 12:00 (soggetta al pagamento stabilito dalla Giunta Comunale);

2) Non si celebrano matrimoni civili nei seguenti giorni:

- Capodanno;
- Epifania;
- Il sabato, la domenica e il martedì di carnevale;
- Sabato, Domenica e Lunedì di Pasqua;
- 25 Aprile;
- 1° maggio
- 2 giugno;
- 14/15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 24/25/26/31 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 19 luglio, festa del Santo Patrono;

3) La celebrazione richiesta in orari diversi, sempre all'interno dell'orario di apertura dell'ufficio, è consentita previo accordo con il Sindaco e del Responsabile del Servizio;

Art. 5 – COSTO DEL SERVIZIO

1) La celebrazione dei matrimoni civili è gratuita dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;

2) La celebrazione dei matrimoni civili fra cittadini non residenti è soggetta al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;

3) Le tariffe dovute per la celebrazione di matrimoni, sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale;

4) Nella determinazione delle tariffe sono assunti come parametri di base i costi, diretti e indiretti, posti in essere per l'espletamento del servizio di seguito elencati:

- costo del personale,
- consumi per l'utilizzo della sala,
- riscaldamento – condizionamento,
- energia elettrica,

Le pulizie antecedenti e consecutive alla celebrazione del matrimonio e la custodia dei locali sono di responsabilità degli sposi;

5) Qualora i servizi richiesti non fossero prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte;

6) Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti;

Art. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1) I nubendi dovranno effettuare tassativamente il pagamento della tariffa entro il 15° giorno antecedente la data del matrimonio e faranno pervenire nello stesso termine all'ufficio di Stato Civile competente copia della ricevuta;

2) Modalità ed estremi per il pagamento sono pubblicate sul sito web del Comune. Non sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate;

3) Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune di Simaxis, si provvedere alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte. Non vi sarà invece alcun rimborso in caso di mancata prestazione dei servizi imputabile ai richiedenti;

4) Per l'eventuale rimborso delle somme versate dovrà essere inoltrata istanza all'ufficio Protocollo attraverso il modulo presente nel sito;

Art. 7 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1) Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento potranno confluire, laddove previsto dalle norme e dal vigente CCNL e dal contratto integrativo decentrato, sul fondo incentivante per la retribuzione del personale secondo le indicazioni della Giunta Comunale;

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1) L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile;

2) La fissazione della data della celebrazione e, conseguentemente, la prenotazione della sala deve avvenire almeno trenta giorni prima del matrimonio, salvo diversi accordi con l'Ufficio competente che dovrà verificare la disponibilità della sala o degli altri locali tra quelli eventualmente individuati dall'amministrazione;

3) Ottenuta la conferma della disponibilità della sala e dell'orario, la prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di pagamento delle tariffe previste all'ufficio competente, ai sensi del precedente articolo. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio" specificando il nome degli sposi e la data del matrimonio;

4) La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata solo su appuntamento e in orario di servizio;

5) Una settimana prima della data del matrimonio i nubendi devono consegnare o trasmettere all'ufficio di Stato Civile le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni e, nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento di identità del medesimo;

6) Non sono ammessi ritardi rispetto all'orario della cerimonia. I testimoni devono presentarsi trenta minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l'interprete, se richiesto, deve presentarsi almeno una settimana prima della cerimonia per espletare le formalità di rito;

7) In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire tempestivamente l'ufficio di Stato Civile;

Art. 9 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

1) I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e i locali d'accesso con ulteriori arredi e addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi a cura degli stessi;

2) La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione;

Art. 10 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1) Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con l'Ufficiale di Stato Civile;

2) È fatto divieto di spargere grano, riso, coriandoli, petali di fiori, confetti o altro ancora nella sala e all'interno dell'edificio nel quale è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno beneaugurante, esclusivamente all'uscita del locale Comunale;

3) Qualora sia trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata agli sposi una sanzione pecuniaria stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per le pulizie straordinarie;

4) Nel caso avvengano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi;

E' vietato inoltre effettuare o ricevere chiamate telefoniche durante la celebrazione del matrimonio. L'uso dei telefonini è concesso esclusivamente per riprese fotografiche.

5) Previ accordi col personale in servizio, gli sposi e gli accompagnatori possono sostare all'interno del locale comunale il tempo necessario per la realizzazione del servizio fotografico purché tale attività non costituisca intralcio per la celebrazione di altri eventi programmati per le ore successive;

6) In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire tempestivamente l'ufficio di Stato Civile;

Art. 11 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

a) il Codice Civile;

b) il DPR 3 novembre 2000 n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

c) Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

- d) il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- e) il D.Lgs. 30/3/2001 n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- f) il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- g) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;
- h) lo Statuto Comunale.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.